

PROCEDURA N. 73 /2025

SENTENZA 110/2025

REPERTORIO 118/2025

LIQUIDAZIONE 19/2025
CONTROLLATA



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Fabio Miccio Giudice

dott. Claudio Tedeschi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. R.G. 73/2025 introdotto, con l'assistenza dell'OCC, dal debitore ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (), rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ giusta procura allegata al ricorso :

visto il ricorso depositato il 17/1/25, con il quale ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCII e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio, a tale fine deducendo:

- di essere residente nella provincia di Roma;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, lett. c) CCII;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 381.727,62;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella proprietà della quota del 50% di un immobile sito in Forano (RI), soggetto a procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Rieti;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 269 CCII a firma del Gestore della Crisi, avv. Francesco Grieco;

che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;



che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:

- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la ricorrente è residente in Roma;
- non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dalla legge e conferma lo stato di sovraindebitamento di ~~XXXXXXXXXX~~, il quale non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, e l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori;
- il debitore chiede che venga disposta la liquidazione controllata del suo intero patrimonio, senza condizioni, salva una quota del proprio reddito necessaria a fronteggiare le esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare;

che, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore, il quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 272 CCII nei termini ivi indicati;

che può essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, avv. Francesco Grieco, in conformità con il disposto di cui all'art. 270 CCII;

che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, quinto comma CCII;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Roma il ~~XXXXXXXXXX~~;

NOMINA

giudice delegato il dott. Stefano Cardinali;

NOMINA

liquidatore l'avv. Francesco Grieco;



ORDINA

al debitore il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 3/5/25, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti con riguardo ai beni immobili e ai beni mobili registrati;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 5/2/25.

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali

